



Comune di CONCA dei MARINI

Provincia di Salerno

Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

n°. 110 del Reg.
data 23.12.2019

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Integrazioni e aggiornamento del piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2019/2021, approvato con DGM n. 81 del 03.09.2019 in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001. Provvedimenti – Atto di indirizzo.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre** del mese di **dicembre**, alle ore **13,00**, nella sala delle adunanze.

Con l'osservanza delle formalità di rito, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Frate Gaetano
Gambardella Andrea
Carbone Marianna

Presente	Assente
X	
X	
X	
3	

Partecipa il segretario comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale

Acquisiti sulla proposta i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che

- l'art. 91, comma 1, del D. Lgs 267/2000, prevede che gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, dispone che: "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4 ";
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, in base alla quale le amministrazioni pubbliche:

- allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 6-ter;
- qualora siano individuate eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute ad osservare le procedure previste dall'articolo 33 dello stesso decreto legislativo, che prevede l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Rilevato che con Decreto 8 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" previste dal citato art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, dal quale si rileva che:

- > il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale;
- > in tale ambito, indicano, altresì, la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

- > il limite potenziale massimo di spesa per la redazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale per gli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è quello determinato in base all'art. 1, comma 562, della legge 296/2006;

Visto l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

Tenuto conto che la Corte dei Conti Sezione Autonomie, con deliberazione n. 4 del 1° aprile 2019, ha specificato che, per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, vige l'obbligo di rispettare il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008, e la determinazione dei limiti assunzionali può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, con la conseguenza che il limite può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un'unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l'Ente, nell'esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 22.02.2019, recante l'approvazione del piano triennale 2019/2021 dei fabbisogni di personale, l'Amministrazione comunale:

- > ha preso atto che l'Ente non dispone di facoltà assunzionali per rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in quanto non si sono verificate cessazioni dal servizio di personale;
- > ha definito il piano dei fabbisogni per l'anno 2019 relativamente all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per esigenze temporanee nel Settore Tecnico e per esigenze stagionali nel Settore Polizia Municipale, nei limiti delle capacità di spesa del personale imposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010;
- > ha provveduto alla verifica delle eccedenze di personale, prescritta dall'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 sopra richiamato, con relativa attestazione che nell'Ente non sussistono situazioni di soprannumerarietà o di eccedenze di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello apicale;

Richiamata, la delibera di Giunta comunale n. 81 del 03.09.2019, con la quale l'Amministrazione comunale:

- > ha preso atto che con l'entrata in vigore della Legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione del Decreto legge n. 4 del 28.01.2019, il legislatore ha introdotto una nuova disciplina in materia di pensioni e possibilità assunzionali nelle pubbliche amministrazioni e che, in attuazione della disciplina sul nuovo sistema pensionistico, sono state presentate dal personale dell'Ente n. 2 domande di collocamento in quiescenza per pensione anticipata introdotta dall'art. 14 della citata legge n. 26/2019;
- > ha rilevato che il legislatore, per evitare lo svuotamento degli organici degli Enti pubblici che potrebbe creare grandi difficoltà nel garantire la corretta funzionalità dei servizi istituzionali, ha previsto all'art. 14-bis della Legge di conversione che, per il triennio 2019-2021, gli Enti Locali possono procedere ad assunzioni di personale per una spesa pari al cento per cento del personale cessato dal servizio e che per tali finalità possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di

ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

- > ha proceduto ad una ricognizione del fabbisogno di personale e, per effetto, ad una modifica del piano dei fabbisogni per l'anno 2019, per sopperire alle vacanze di organico intervenute, mediante integrazione delle assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti delle capacità di spesa maturate con le predette cessazioni;

Considerato che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve rispondere all'esigenza di funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa al fine di assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati;

Ravvisata la necessità, in base ad una circostanziata analisi effettuata da questa Amministrazione comunale in merito ai risultati raggiunti dall'attività complessiva della struttura operativa dell'ente rispetto agli indirizzi politici formalizzati con le linee programmatiche di mandato sottoposte al Consiglio comunale, di avviare un importante processo di riordino dell'apparato amministrativo con l'obiettivo di implementare, nel segno dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, tutte le attività correlate ai servizi istituzionali resi al cittadino - utente;

Sottolineata l'esigenza, alla luce di quanto sopra illustrato, di procedere ad una revisione del piano dei fabbisogni di personale per l'anno 2019, con l'obiettivo principale di garantire la realizzazione delle linee programmatiche come sopra indicate, utilizzando gli spazi assunzionali disponibili a seguito delle cessazioni intervenute;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Evidenziato che le integrazioni previste dal presente provvedimento sono effettuate con l'obiettivo di dare priorità al potenziamento degli uffici comunali dei settori ritenuti strategici per le *politiche pubbliche* dell'Ente, con particolare riferimento a tutti quei servizi che svolgono funzioni in materia tecnica - urbanistica ed in generale in materia amministrativa a supporto delle attività dei servizi di segreteria, al fine di garantire la copertura dei vuoti di organico sia del personale titolare di posizione organizzativa che del personale collocato nei profili professionali di categoria;

Rilevato che con l'approvazione del piano triennale 2019/2021 dei fabbisogni di personale, di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, è stata confermata la copertura del posto vacante di categoria "D" nel Settore Tecnico mediante instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale al 50% dell'orario a tempo pieno, avvalendosi della disciplina dettata dall'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Posto in risalto che per sostenere efficacemente a livelli elevati la funzionalità e l'efficienza dei molteplici servizi incardinati nel Settore Tecnico si rende necessario procedere all'assunzione di una figura professionale di categoria "D" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno per la copertura del posto vacante in dotazione organica;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, c.d. Decreto Crescita, convertito nella Legge n. 58/2019, che ha introdotto delle rilevanti modifiche alle capacità assunzionali, che si sostanzia principalmente nei seguenti provvedimenti:

- abbandono del meccanismo del turn-over legato alle cessazioni di personale con autorizzazione per gli Enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, individuato con apposito decreto ministeriale, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- I Comuni che, di contro, si troveranno ad avere il rapporto sopra indicato superiore al valore soglia, dovranno adottare un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia previsto, anche applicando un turn over inferiore al 100%, fermo restando che, a decorrere dal 2025, i Comuni che continueranno ad avere un rapporto superiore al medesimo valore soglia applicheranno un turn over pari al 30% fino al raggiungimento di tale limite;
- l'applicazione dei nuovi meccanismi assunzionali è subordinata all'emanazione del prescritto decreto ministeriale e, pertanto, nel frattempo continuano ad applicarsi le regole ordinarie in materia di determinazione delle facoltà assunzionali stabilite dall'art. 14-bis della Legge n. 26/2019, sopra richiamato;

Considerato che la predetta programmazione del fabbisogno di personale implica l'adeguamento della dotazione organica alle nuove esigenze di funzionalità della struttura organizzativa con l'individuazione delle posizioni dotazionali per categorie e profili professionali, fermo restando l'obbligo del contenimento della spesa teorica del personale inserito nella vigente dotazione organica come indicato dal Decreto Ministeriale del 08.05.2018;

Ritenuto di confermare la vigente dotazione organica, allegata alla succitata delibera di Giunta comunale n. 81 del 03.09.2019, dando atto che la stessa risulta coerente con le modifiche al piano dei fabbisogni di personale di cui alla presente deliberazione in quanto la programmazione è stata effettuata tenendo conto dei posti attualmente previsti nell'assetto organizzativo;

Considerato che ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fermo restando la possibilità di avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dall'art. 11, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2011 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 50 per cento ovvero del 100% (per i soli comuni in regola con i vincoli di finanza pubblica) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Rilevato che l'art. 16, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 stabilisce l'esplicita esclusione dal tetto alla spesa per il lavoro flessibile di cui al succitato comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 degli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL;

Dato atto che nell'anno 2009 la spesa sostenuta per rapporti di lavoro a tempo determinato e per contratti di lavoro flessibile indicati dalla succitata disciplina risulta pari € 62.815,27,

e che, pertanto, per tali fattispecie il predetto importo rappresenta il limite invalicabile anche per l'anno 2019;

Esaminate le tabelle allegate quale parte integrante del presente atto, dalla quale si evince il budget assunzionale disponibile per le assunzioni da programmare nel piano occupazionale per l'anno 2019, e, in particolare:

- > la tabella riportata nell'allegato "A", con la quale vengono evidenziate le esigenze di personale da assumere a tempo indeterminato e a tempo determinato ritenuta la stessa conforme alle esigenze rappresentate dagli organi gestionali e concordate con l'Organo politico;
- > la tabella riportata nell'allegato "B", recante la spesa disponibile per il fabbisogno di personale a tempo indeterminato quantificata sulla spesa del personale resa disponibile per la cessazione dal servizio del personale nell'anno 2019;

Visto l'art. 3 della legge n. 56 del 19.06.2019, c.d. Legge Concretezza, che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, ha introdotto importanti misure di semplificazione nell'ambito delle procedure concorsuali, con particolare riferimento alla:

- ⇒ **Mobilità volontaria (comma 8):** nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;
- ⇒ **Mobilità obbligatoria (comma 9):** nel triennio 2019-2021, nell'ambito delle misure inerenti la gestione del personale in disponibilità e delle procedure di mobilità obbligatoria ex artt. 34 e 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, viene previsto che i tempi che le amministrazioni devono attendere prima di procedere all'avvio della procedura concorsuale, vengono ridotti da due mesi a quarantacinque giorni;

Preso atto che, in base alla tempistica programmata, la spesa del personale da sostenere per il triennio 2019/2021 per le assunzioni da effettuare a tempo indeterminato trova idonea copertura finanziaria negli specifici capitoli di riferimento del bilancio 2019/2021, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 27.3.2019;

Verificato, in riferimento al quadro normativo delineato dalla legislazione vigente in materia di assunzioni di personale per il comparto Autonomie locali, che:

- a) questo Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio per l'anno 2018 e il conseguimento degli equilibri di bilancio ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 118/2011;
- b) risultano rispettati i vincoli imposti dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in quanto la spesa del personale scaturente dalla spesa prevista nel bilancio di previsione per l'anno 2019 risulta inferiore alla spesa sostenuta nell'anno 2008;
- c) risultano rispettate le regole relative all'obbligo di certificazione dei crediti - Piattaforma telematica;
- d) questo Ente non versa né in situazione di deficit strutturale né di dissesto finanziario;
- e) con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2017, l'Amministrazione comunale ha approvato il Piano di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006), aggiornato per il triennio 2019/2021 con deliberazione della Giunta n. 51 del 15.4.2019;

Richiamato il parere trasmesso con nota prot. n. 4733 del 18.12.2019, recante l'accertamento effettuato dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, in ordine al rispetto di riduzione di spesa di cui all'art. 39 Legge 449/1997;

Visto

- > le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 - Testo Unico sull'Ordinamento del lavoro pubblico, in particolare, l'art. 6 che disciplina l'organizzazione degli uffici e delle dotazioni organiche;
- > le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in particolare, l'art. 48 che attribuisce agli organi di vertice delle amministrazioni locali la competenza in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta della presente deliberazione dal Responsabile del Settore AG.GG. e dal Responsabile del settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. **di rendere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **di dare atto** che a seguito della ridefinizione del piano dei fabbisogni, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in posizione soprannumeraria e non sono presenti dipendenti in esubero;
3. **di approvare** le modifiche al piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021 di cui alla delibera di Giunta comunale n. 81 del 03.09.2019 e, per effetto, le tabelle, predisposte sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale, come di seguito illustrate:
 - a) Allegato "A", recante il piano assunzionale per l'anno 2019, con il quale vengono evidenziate le esigenze di personale da assumere a tempo indeterminato e a tempo determinato per poter meglio fronteggiare tutte le attività di competenza dei vari dipartimenti;
 - b) Allegato "B", recante la spesa per il fabbisogno di personale a tempo indeterminato, quantificata in base al personale che, in attuazione dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, è stato collocato in pensione anticipata nell'anno 2019;
4. **di dare atto** che la rideterminazione del fabbisogno di personale rispetta i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 562 della Leggen. 296/2006, in quanto la spesa relativa al personale che cesserà dal servizio per pensione anticipata di cui all'art. 14 della legge n. 26/2019 non comporta alcun incremento di spesa per l'anno 2019, essendo già stata prevista per l'intero esercizio finanziario ed inserita nel bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, approvato la delibera di Consiglio comunale n. 7 del 27.3.2019, esecutiva ai sensi di legge;
5. **di dare atto** che la spesa per le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato risulta contenuta nei limiti di spesa previsti dalle norme di riferimento, di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010;

6. **di attuare** il piano occupazionale di cui sopra, dando atto che le assunzioni programmate saranno effettuate mediante attuazione delle procedure di reclutamento ordinarie previste dalla vigente normativa in materia e previa attuazione delle procedure di mobilità previste 34-bis del D.lgs. n. 165/2001;
7. **di dare atto** che la spesa complessiva per il personale a seguito delle assunzioni programmate rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
8. **di dare mandato** al Responsabile del Settore Personale di provvedere agli adempimenti necessari per avviare le procedure propedeutiche alle assunzioni programmate;
9. **di pubblicare** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
10. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
11. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

IL PRESIDENTE
Gaetano Frate

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

La presente deliberazione:

E' affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi ex art. 124, comma 1, D.lvo 18/08/2000 N. 267.

E' stata trasmessa in elenco con lettera prot.n° 121 ai signori capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lvo 18/08/2000, n° 267.

Dalla Residenza Municipale li, 14.1.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
☐ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale li, 14.1.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio in data odierna.

Dalla Residenza Municipale li

Il Segretario Comunale